

Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ambito Territoriale Provinciale n. 19 Frosinone ISTITUTO COMPRENSIVO 3° - SORA VIA PIEMONTE N. 20 03039 SORA (FR)

Sedi associate: FRMM851013 S. MEDIA "E. FACCHINI" – FREE851025 S. PRIMARIA "A. VALLERADICE FRAA85102X S. INFANZIA "RIONE INDIPENDENZA" - FRAA85101V S. INFANZIA COMPRE S. S. PRIMARIA "A. LAURI" FREE851014 S. PRIMARIA Sito web: http://www.istitutocomprensivo3sora.edu.it

e-mail fric851002@istruzione.it Pec: fric851002@pec.istruzione.it tel 0776/831151 fax 776/1724760 C. Fiscale 91024370602 Codice Univco Fatturazione: UFV8PA

C. Meccanografico



FRIC851002

VINCENZO

PROT.N 13617 Sora, 07/09/2022

A tutto il personale in servizio Loro Sedi All' albo del sito WEB p.c. al R.L.S. dell' Istituto

OGGETTO: INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

DECRETO LEGISLATIVO n°81 del 09.04.08, Artt. 36 e 37

In ottemperanza alle citate disposizioni di legge, e facendo seguito ad analoghe iniziative intraprese nei precedenti a.s. ai sensi della previgente normativa, per tutti i lavoratori operanti per il corrente anno scolastico nelle sedi di questa Istituzione scolastica

- viene affisso all' albo di ogni sede e/o
- inserito in apposita sezione SICUREZZA del SITO INTERNET DELL' ISTITUTO

il fascicolo informativo sulla sicurezza del lavoro.

- Selezione stralcio artt. del D.L. N. 81 del 09.04.08 "OBBLIGHI DEI LAVORATORI" 1)
- 2) Norme generali per l' utilizzo di laboratori, aule speciali, palestre
- 3) Misure preventive per l'utilizzo delle finestre nei plessi
- 4) Criteri generali per la disposizione degli arredi nelle aule e nei corridoi

Tutto il personale è tenuto a prendere visione di quanto sopra riportato, ed in particolare, nella rispettiva sede di servizio, delle affissioni e planimetrie relative al Piano generale d'emergenza, in attesa degli eventuali aggiornamenti previsti per il corrente a.s.

Si prega altresì di segnalare tempestivamente, prima dell'inizio delle lezioni, ogni eventuale carenza e/o mancanza nei locali delle predette planimetrie, per poter provvedere in merito.

Seguiranno in merito ulteriori divulgazioni ed iniziative diverse.

Ringraziando fin d'ora per la cortese collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Marcella Maria Petricca

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ALLEGATO 1.1

Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108)

integrato con:

Legge 7 Luglio 2009 n° 88;

Decreto legislativo 3 Agosto 2009 n° 106

Nota: adeguato alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Il testo modificato con il decreto è evidenziato con formattazione "Arial, grassetto rosso"

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

OMISSIS

Articolo 2 - Definizioni

- 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
- a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Articolo 3 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Articolo 20. Obblighi dei lavoratori

n.b. Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori

- 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- 2. I lavoratori devono in particolare:
- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per il lavoratore e il lavoratore autonomo)

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

- 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

- 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
- 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
- 9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

N°4 articoli (da art. 43 a art. 46)

Articolo 43 - Disposizioni generali

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (*Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per il lavoratore*).

Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la

formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

- 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
- 2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Marcella Maria Petricca

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO PER L'USO DI LABORATORI, AULE SPECIALI, PALESTRA

- 1 Gli alunni raggiungeranno il laboratorio/ palestra/ aule speciali in maniera ordinata e in silenzio sotto la guida dell'insegnante;
- 2 Non correre o spingersi lungo i corridoio, le scale e all'interno delle aule e rispettare quanto disposto dall'insegnante;
- 3 Si accede solo in presenza dell'insegnante;
- 4 E' vietato consumare cibi e bevande:
- 5 Attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dall'insegnante;
- 6 L'abbigliamento deve rispettare le indicazioni fornite dall'insegnante e in relazione alle attività da svolgere;
- 7 Gli allievi devono avere la massima cura nell'uso degli arredi, strumenti, macchine e attrezzature;
- 8 Non utilizzare in maniera impropria ed autonoma le attrezzature e / o sostanze
- 9 Gli allievi devono segnalare immediatamente i danni e le rotture rilevate all'insegnante presente;
- 10 Informare sempre l'insegnante di ogni malessere che si dovesse presentare durante le attività;
- 11 Non toccare con le mani bagnate o umide le apparecchiature elettriche;
- 12 Utilizzare gli spogliatoi ed i servizi della palestra per il tempo strettamente necessario;
- 13 Coloro che non partecipano alle attività restano sotto la vigilanza didattica del docente
- 14 Mantenere in ordine e pulito il proprio posto al temine della lezione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marcella Maria Petricca

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

prof. Ing. Vittorio MILANI



Ritornare al più presto compilato al RSPP ing. Vittorio Milani fax 0776 / 869152 - mail studio tecnico.cmt@inwind.it

Oggetto: Misure preventive per l'utilizzo delle finestre nei plessi

In caso le finestre delle aule e degli altri locali presentino, a causa della loro conformazione e del verso di apertura, palesi rischi di urto da parte degli alunni, in particolare col capo e col torace, in attesa che le finestre stesse siano dotate da parte del Comune di idonee protezioni si dispone quanto segue:

- a) Durante le lezioni le finestre possono essere aperte solo a condizioni che non vi siano oggettive situazioni di pericolo: i docenti dovranno prima assicurarsi che la porta dell'aula sia chiusa e che gli alunni restino seduti al proprio posto, al di fuori del raggio d'azione della finestra stessa;
- b) Le finestre possono restare aperte quando gli alunni sono impegnati in attività fuori dell'aula e in nessun caso dovrà essere consentito agli alunni di entrare e rimanere dentro l'aula senza la vigilanza del personale docente e non docente;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Marcella Maria Petricca

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Criteri generali per la disposizione degli arredi nelle aule e nei corridoi

In caso le finestre delle aule e degli altri locali presentino, a causa della loro conformazione e del verso di apertura, palesi rischi di urto da parte degli alunni, in particolare col capo e col torace, in attesa che le finestre stesse siano dotate da parte del Comune di idonee protezioni si dispone quanto segue:

- a) Durante le lezioni le finestre possono essere aperte solo a condizioni che non vi siano oggettive situazioni di pericolo: i docenti dovranno prima assicurarsi che la porta dell'aula sia chiusa e che gli alunni restino seduti al proprio posto, al di fuori del raggio d'azione della finestra stessa;
- b) Le finestre possono restare aperte quando gli alunni sono impegnati in attività fuori dell'aula e in nessun caso dovrà essere consentito agli alunni di entrare e rimanere dentro l'aula senza la vigilanza del personale docente e non docente;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Marcella Maria Petricca

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

